

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **446/1989** (ECLI:IT:COST:1989:446)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **18/07/1989**

Deposito del **25/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **09/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13819**

Atti decisi:

N. 446

ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, notificati il 27 e il 28 aprile 1989, depositati in cancelleria il 4 e il 6 maggio 1989 ed iscritti ai nn. 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 aprile 1989 e depositato il 4 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto- legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che le Regioni Piemonte e Lombardia, con ricorsi notificati il 28 aprile 1989 e depositati il 6 maggio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 110 del 1989, per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i tre ricorsi, proposti nei confronti della medesima disposizione, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, e, dalle Regioni Piemonte e Lombardia, per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.